

DIRITTO E ROVESCIO

Novità in materia di società

di **ELISABETTA COSTA**

Il tribunale di Milano, la dott.ssa Elena Riva Crugnola, presidente dell'ottava sezione civile, quella che si occupa di società, ha emesso un decreto il 26 marzo 2010 che è destinato a fare storia.

La massima, cioè la parte in diritto che costituisce la novità, è la seguente: "E' ammissibile per i sindaci nominati in una s.r.l. richiedere al tribunale di sottoporre la società a controllo giudiziario nel caso di gravi irregolarità poste in essere dall'amministratore. A riguardo, il richiamo di cui all'art. 2477 c.c. alle norme in materia di società per azioni ricomprende, infatti, anche l'art. 2409 c.c. inserito dal legislatore nella sezione dedicata al collegio sindacale di tale tipologia societaria. Non appare rilevante il fatto che nelle s.r.l. risultino particolarmente penetranti i poteri di ispezione del socio, risultando il controllo ex art. 2409 c.c.

finalizzato a tutelare interessi diversi e più ampi rispetto a quelli tipici della compagine sociale." Il linguaggio è tecnico ma si capisce che prima di questo provvedimento nelle s.r.l.

di una certa grandezza, che prevedono l'esistenza del collegio sindacale, l'organo preposto al controllo della gestione e della contabilità dell'azienda - le attività principali dell'amministrazione - questo organo non poteva esercitare l'azione di responsabilità nei confronti degli amministratori, quella prevista appunto dall'art. 2409 c.c.

Si creava così una disparità tra i poteri del collegio sindacale nelle s.p.a., che invece può sempre esercitare l'azione di responsabilità nei confronti degli amministratori, e quelli del collegio sindacale nelle s.r.l., che invece non aveva questo potere. Ma al di là di questa discriminazione, che poteva parere un dettaglio teorico, si giu-

stificava la differenza asserendo che i soci nella s.r.l. hanno maggiore potere di controllo dell'amministrazione rispetto ai soci delle s.p.a.

Questo provvedimento, per arrivare alla massima sopra riportata, ha dovuto fare un excursus di tutta la giurisprudenza degli ultimi decenni, dissipando i vari paletti che venivano messi per evitare il controllo del collegio sindacale sulla gestione della società e, soprattutto, il falso mito del potere di controllo del socio di s.r.l. Infatti, il tribunale di Milano precisa che il potere di controllo del socio è limitato alla contabilità e non si estende alla gestione della società.

Non solo, ma con la possibilità di s.r.l. con unico socio la circostanza che il socio, anziché esercitare un controllo a favore della società e dei suoi creditori, utilizzi il patrimonio sociale per scopi individuali è più che reale.

Gli esperti di diritto societario vedono in questo provvedimento il via libera per estendere il potere del collegio sindacale anche in caso di amministrazione giudiziaria, ovvero dopo che, a seguito dell'instaurazione del giudizio di responsabilità degli amministratori, gli amministratori stessi siano revocati e sia nominato un amministratore giudiziario.

Prima di questo provvedimento l'amministratore giudiziario doveva (e deve tuttora) interpellare il tribunale per gli atti di straordinaria amministrazione, decisioni che spesso il giudice non è in grado di prendere allontanandosi dal percorso prospettato dall'amministratore, ma lo stesso obbligo non c'è con riguardo agli atti di ordinaria amministrazione, che sono i più frequenti e quelli dove la distrazione può intervenire senza che ci fosse, fino a questa decisione, alcun controllo, per lo meno preventivo o contestuale. D'ora in avanti anche gli amministratori

nominati dal tribunale saranno soggetti al controllo del collegio sindacale, che conserva anche nei loro confronti il potere di agire ai sensi dell'art. 2409 c.c.

Questa sentenza, che è passata piuttosto sotto silenzio, è interessante per due motivi: il primo è che ci fa intendere gli interessi che sottendevano la disparità di trattamento del collegio sindacale di s.p.a. e di s.r.l., con l'avallo della Cassazione che ha sempre negato l'accesso del collegio sindacale di s.r.l. all'azione di responsabilità degli amministratori; il secondo motivo di interesse è che una giudice milanese ha avuto la forza per dire basta a quella che fino al marzo 2010 è stata una vera ingiustizia nei confronti delle società a responsabilità limitata e di coloro che intrattenevano rapporti di affari con queste.

Resta ancora la disparità tra l'amministrazione effettuata dagli amministratori di società e l'amministrazione effettuata dai commissari e dai curatori nelle procedure concorsuali, che sappiamo essere tra le più fantasiose. La mia speranza è che questa bellissima decisione sia la base per una giurisprudenza più attenta al valore economico e finanziario dell'impresa anche quando la liquidità non è sufficiente per pagare i creditori alla scadenza. Che una momentanea difficoltà dell'impresa, soprattutto di questi tempi, sia la giustificazione per la vendita a prezzo irrisorio dei suoi beni, magari anche con interessi retrostanti che nessuno verifica e che non emergono se non in casi clamorosi, sarebbe tempo che non fosse più tollerato. Se il collegio sindacale potesse rimanere attivo anche durante la procedura concorsuale sarebbe davvero una garanzia di liceità e di congruità anche nella fase di liquidazione dell'azienda e un segnale di civiltà di cui, penso, abbiamo bisogno.

elisabetta@avvocatocosta.it